



**SEGRETERIA GENERALE  
UFFICIO AFFARI  
GENERALI**

**RACCOLTA DEGLI STATUTI E  
REGOLAMENTI  
IN VIGORE NEL COMUNE DI  
AREZZO**



ULTIMA REVISIONE EFFETTUATA CON DELIBERA  
CONSIGLIO COMUNALE N. 178 DEL 22.12.2010.

**STATUTO  
COMUNE DI  
AREZZO**



# STATUTO

Adottato dal consiglio comunale ex legge 142/1990 con atti  
7.10.1991, nn. 343 e 344; 8.10.1991, n. 345; 9.10.1991, nn. 346 e 347; 29.1.1992, n. 5.  
Approvato dal Co.Re.Co. con decisioni nn. 24 e 31 dell'11.2.1992.  
Pubblicato nel B.U.R.T. n. 25 del 6.5.1992 (suppl. straord. n. 118) e n. 35 del 3.6.1992.  
Entrato in vigore il 5 giugno 1992.

Sottoposto a revisione generale ex legge 81/1993  
con atti CC 15.12.1993, n. 287; 22.12.1993, n. 300; 16.2.1994, n. 22.  
Approvato dal Co.Re.Co. con decisioni n. 325 del 7.3.1994 e n. 4 del 13.3.1994.  
Pubblicato nel B.U.R.T. n. 35 (suppl. straord.) del 18.5.1994.  
In vigore dal 17 giugno 1994.

Modificato con atto CC 14.4.1994, n. 63.  
Approvato dal Co.Re.Co. con decisione n. 196 del 2.5.1994.  
Pubblicato nel B.U.R.T. n. 38 dell'8.6.1994.  
In vigore dall'8 luglio 1994.

Sottoposto a revisione generale ex legge 265/1999  
con atti CC 13.12.1999 n. 323, 15.12.1999 n. 324, 20.12.1999 n. 326, 7.2.2000 n. 13.  
Approvato dal Co.Re.Co. con decisioni nn. 40 e 41 del 16.2.2000.  
Entrata in vigore: 19.3.2000.  
Pubblicato nel B.U.R.T. n. 24 del 14.6.2000 (suppl. straord. n. 80).

Sottoposto a revisione ex Testo Unico enti locali (D. Lgs. 267/2000)  
con atti CC 27.11.2000 n. 405, 29.11.2000 n. 410, 15.12.2000 n. 425,  
Divenuto esecutivo per decorrenza termini in data 4.1.2001 e 19.1.2001.  
In vigore dal 20.2.2001.

Sottoposto a revisione con delibera CC n. 178 del 22.12.2010  
Entrato in vigore il 17.02.2011

# Indice generale

## **Titolo I – Principi generali**

### **Capo I - Caratteristiche costitutive**

Art. 1 - Comune di Arezzo

Art. 2 - Territorio

Art. 3 - Stemma

Art. 4 - Sede

### **Capo II - Finalità**

Art. 5 - Principi ispiratori

Art. 6 - Tutela dei diritti

Art. 7 - Compiti istituzionali e principio di sussidiarietà

### **Capo III - Statuto e regolamenti**

Art. 8 - Statuto

Art. 9 - Regolamenti

## **Titolo II – Partecipazione popolare**

### **Capo I - Istituti della partecipazione**

Art. 10 - Diritto alla partecipazione

Art. 11 - Valorizzazione delle associazioni

Art. 12 - Organismi di partecipazione

Art. 13 - Consultazioni

Art. 14 - Istanze e petizioni

Art. 15 - Proposte di iniziativa popolare

### **Capo II - Referendum**

Art. 16 - Referendum popolare

Art. 17 - Esclusione dal referendum

Art. 18 - Promozione del referendum

Art. 19 - Svolgimento del referendum

Art. 20 - Esito del referendum

### **Capo III - Informazione, trasparenza, accesso ai procedimenti**

Art. 21 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

Art. 22 - Accesso agli atti, strutture e servizi

Art. 23 - Responsabilità del procedimento

Art. 24 - Partecipazione al procedimento

## **Titolo III – Ordinamento istituzionale**

### **Capo I - Consiglio comunale**

Art. 25 - Il consiglio comunale

Art. 26 – Competenze del consiglio comunale

Art. 27 - Composizione

Art. 28 - Pubblicità delle spese elettorali

Art. 29 - Insediamento del consiglio

Art. 30 - Durata in carica

Art. 31 - Scioglimento del consiglio

Art. 32 - Consiglieri comunali

Art. 33 - Prerogative dei consiglieri

Art. 34 - Mozione di sfiducia

Art. 35 - Trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati

Art. 36 – Doveri e condizione giuridica dei Consiglieri

Art. 37 - Consigliere anziano

- Art. 38 – Gruppi consiliari
- Art. 39 - Presidenza del consiglio
- Art. 40 – Elezione del presidente e dei vice presidenti
- Art. 41 – Ufficio di presidenza
- Art. 42 – Autonomia organizzativa e funzionale del consiglio
- Art. 43 - Conferenza dei capigruppo
- Art. 44 – Convocazione del consiglio
- Art. 45 – Validità delle sedute e delle deliberazioni. Quorum strutturale e funzionale.
- Art. 46 – Pubblicità delle sedute
- Art. 47 - Votazioni
- Art. 48 – Commissioni consiliari
- Art. 49 – Commissioni consiliari ordinarie
- Art. 50 – Poteri delle commissioni
- Art. 51 - Commissioni tecniche
- Art. 52 - Regolamento del consiglio comunale

## **Capo II - Giunta comunale**

- Art. 53 - La giunta comunale
- Art. 54 - Composizione della giunta
- Art. 55 - Nomina della giunta
- Art. 56 - Assessore anziano
- Art. 57 - Durata in carica
- Art. 58 - Cessazione dalla carica di assessore
- Art. 59 - Revoca degli assessori
- Art. 60 - Decadenza della giunta
- Art. 61 - Funzionamento della giunta
- Art. 62 - Competenze della giunta

## **Capo III - Sindaco**

- Art. 63 - Il sindaco
- Art. 64 - Elezione e durata in carica
- Art. 65 - Cessazione dalla carica
- Art. 66 - Competenze del sindaco
- Art. 67 - Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale
- Art. 68 - Vice sindaco
- Art. 69 - Nomina e designazione di rappresentanti
- Art. 70 - Delega delle funzioni

## **Titolo IV – Ordinamento amministrativo**

### **Capo unico - Struttura organizzativa**

- Art. 71 - Ordinamento della struttura
- Art. 72 - Segreteria generale
- Art. 73 – Nomina e revoca del segretario generale
- Art. 74 - Funzioni del segretario generale
- Art. 75 – Nomina e revoca del direttore generale
- Art. 76 – Funzioni del direttore generale
- Art. 77 - Dirigenza
- Art. 78 – Contratti a tempo determinato
- Art. 79 - Incarichi esterni
- Art. 80 - Pareri a corredo delle proposte di deliberazione

## **Titolo V – Servizi pubblici e attività strumentali**

### **Capo unico - Forme di gestione**

- Art. 81 - Servizi pubblici comunali

- Art. 82 - Gestione in economia
- Art. 83 - Concessione a terzi
- Art. 84 - Istituzione
- Art. 85 - Organi dell'istituzione
- Art. 86 - Azienda speciale
- Art. 87 - Organi dell'azienda speciale
- Art. 88 - Revoca degli amministratori di istituzioni e aziende speciali
- Art. 89 - Scioglimento degli organi
- Art. 90 - Società di capitali per le gestioni “in house providing”
- Art. 91 - Società di capitali per le gestioni “in partenariato pubblico-privato”
- Art. 92 - Altre società di capitali

## **Titolo VI – Rapporti tra enti**

### **Capo unico - Forme associative**

- Art. 93 - Convenzioni
- Art. 94 - Consorzi
- Art. 95 - Accordi di programma

## **Titolo VII – Ordinamento finanziario**

### **Capo I - Programmazione finanziaria**

- Art. 96 - Programmazione di bilancio
- Art. 97 - Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

### **Capo II - Autonomia finanziaria**

- Art. 98 - Risorse per la gestione corrente
- Art. 99 - Risorse per gli investimenti

### **Capo III - Patrimonio, appalti, contratti**

- Art. 100 - Gestione del patrimonio
- Art. 101 - Appalti e contratti

### **Capo IV - Contabilità**

- Art. 102 - Disciplina della contabilità
- Art. 103 - Contabilità finanziaria
- Art. 104 - Contabilità economica
- Art. 105 - Tesoreria e riscossione delle entrate

### **Capo V - Revisione economico-finanziaria, rendiconto e controllo di gestione**

- Art. 106 - Collegio dei revisori dei conti
- Art. 107 - Rendiconto della gestione
- Art. 108 - Controllo della gestione

## **Titolo VIII – Norme finali**

### **Capo unico – Norme transitorie e finali**

- Art. 109 - Entrata in vigore dello statuto
- Art. 110 - Abrogazione di norme
- Art. 111 - Revisione dei regolamenti
- Art. 112 - Modifiche allo statuto
- Art. 113 – Norma transitoria

# **Titolo I**

## **Principi generali**

---

### **Capo I**

#### **Caratteristiche costitutive**

---

#### **Art. 1 - Comune di Arezzo**

1. Il Comune di Arezzo è ente locale autonomo, costituito su base territoriale, nell'ordinamento generale della Repubblica ed operante secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Comune rappresenta la comunità aretina; nell'ambito dell'unità dello Stato ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e della legge.

#### **Art. 2 - Territorio**

1. Il territorio appartenente al Comune, sul quale esso esercita la sua potestà e le sue funzioni, copre una superficie di 384,53 chilometri quadrati. E' topograficamente delimitato dal confine con i limitrofi Comuni di Subbiano, Anghiari, Monterchi, Monte S. Maria Tiberina, Città di Castello, Cortona, Castiglion Fiorentino, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Civitella in Val di Chiana, Laterina, Castiglion Fibocchi e Capolona.

#### **Art. 3 - Stemma**

1. Lo stemma del Comune, attribuito con dichiarazione del Capo del Governo in data 9.7.1931 e trascritto nei registri della consulta araldica, raffigura un cavallo nero in campo bianco, inalberato e rivoltato, storicamente adottato come emblema della città di Arezzo.
2. Lo stemma è riprodotto negli atti ufficiali, nel bollo e nel gonfalone. La riproduzione dello stemma e l'esibizione del gonfalone sono riservati al Comune, che ne disciplina l'utilizzo.

#### **Art. 4 - Sede**

1. La sede ufficiale del Comune è posta in Arezzo, Palazzo dei Priori.

---

### **Capo II**

#### **Finalità**

---

#### **Art. 5 - Principi ispiratori**

1. Memore della tradizione dei liberi ordinamenti municipali, acquisiti dalla comunità di Arezzo fin dagli albori del XII secolo, il Comune opera in modo da conservare, pur nell'ambito di un costante processo di sviluppo e di rinnovamento, l'identità storica ed i caratteri distintivi della società aretina.
2. Richiamandosi ai principi che videro la comunità aretina partecipe del Risorgimento nazionale e della Resistenza, il Comune riconosce e fa propri i valori di rispetto della persona, promozione del lavoro, democrazia, libertà, eguaglianza, giustizia sociale, solidarietà, pace e non violenza sanciti dalla Costituzione repubblicana. Ritiene requisiti indispensabili di una matura democrazia la partecipazione dei cittadini al governo della propria comunità ed il riconoscimento del pluralismo delle forme di aggregazione nelle finalità sociali, culturali e religiose.

3. Consapevole che il moderno sviluppo delle attività e delle relazioni postula una stretta interdipendenza ed una crescente integrazione a livello regionale, statale e sovranazionale, il Comune si riconosce nel processo di integrazione politica ed istituzionale dell'Unione Europea e recepisce i principi indicati dalla Carta europea dell'autonomia locale. Ricerca e favorisce i contatti tra comunità locali, come veicolo di dialogo e di cooperazione.

4. Il Comune favorisce l'accoglienza e l'integrazione nella società aretina dei cittadini stranieri adottando come valore il rispetto delle differenze culturali, etniche e religiose, per la crescita e lo sviluppo della comunità.

5. Il Comune ritiene le risorse ambientali e naturali del territorio, assieme al suo patrimonio storico e culturale, beni essenziali e limitati della comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa.

6. Il Comune, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale di tutti i cittadini e per il completo sviluppo della persona umana, ispira la propria azione al principio di solidarietà; opera nel rispetto dei diritti dei cittadini e per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito; contribuisce a realizzare lo sviluppo della comunità e a promuovere azioni per favorire la stessa possibilità di realizzazione agli uomini ed alle donne, applicando idonei strumenti.

7. Il Comune indirizza la propria attività amministrativa al principio della semplificazione e della dematerializzazione, nonché al principio dell'accesso al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

8. Il Comune, operando nel quadro delle leggi regionali e nazionali, degli atti dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, concorre a garantire, nell'ambito della propria sfera di autonomia:

a) il diritto dei cittadini alla salute, alla salubrità ed alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, attuando una politica che abbia un particolare riguardo alla conservazione ed alla difesa dell'ambiente – anche con adeguati interventi di protezione civile – e promuovendo uno sviluppo sempre compatibile con il proprio territorio e con i particolari valori culturali e naturali ad esso legati, anche in nome delle generazioni future;

b) l'attuazione di una politica sociale che promuova e renda effettivi i diritti della persona, della famiglia, della maternità e della paternità responsabili, dedicando una particolare attenzione ai diritti degli anziani, degli inabili, degli invalidi, dei non garantiti, tenuto conto delle loro specifiche difficoltà di inserimento, al fine di favorire la loro partecipazione ad ogni espressione della vita sociale;

c) la tutela dei diritti delle bambine e dei bambini, promuovendone in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità;

d) la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, l'associazionismo, la crescita culturale, sociale e professionale;

e) il diritto allo studio e alla cultura, in ogni età, anche svolgendo opera di tutela e valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico e garantendone il godimento da parte della comunità;

f) l'esercizio e l'incremento delle attività sportive e del turismo sociale con particolare riguardo ai bisogni e alle richieste dei giovani, degli inabili, degli invalidi, degli anziani in collegamento con gli organismi di analoga finalità presenti nel territorio comunale;

g) il diritto al lavoro e alla libertà di impresa, perseguendo una politica che favorisca l'occupazione ed offra a tutti – donne e uomini – pari opportunità;

h) la funzione sociale dell'iniziativa privata in economia, anche sollecitando l'associazionismo economico e la cooperazione;

i) l'attuazione degli interventi volti a garantire la sicurezza pubblica, la prevenzione e la lotta alla criminalità, in modo da rendere effettivo il diritto dei cittadini a condurre una vita sicura nei luoghi di residenza, di lavoro e di ogni altra attività sociale;

l) l'integrazione di tutti coloro che, pur non avendo cittadinanza italiana, vivono e/o svolgono legittima attività lavorativa nel territorio del Comune;

m) la partecipazione attiva alle associazioni italiane ed internazionali degli enti locali; a questo scopo stabilisce rapporti con altri popoli attraverso gemellaggi e manifestazioni, favorendo contatti e promuovendo iniziative con le associazioni che rappresentano i cittadini italiani nel mondo.

## **Art. 6 - Tutela dei diritti**

1. Il Comune riconosce i diritti dei singoli cittadini e delle formazioni sociali, rimuove gli ostacoli che ne limitano la piena attuazione e garantisce il rispetto delle minoranze, orientando la propria attività verso il superamento di ogni tipo di discriminazione.
2. Organizza tempi e modalità della vita urbana in grado di riconoscere e valorizzare le varie diversità nelle loro espressioni, ed in particolare le categorie più svantaggiate.
3. Adotta nello svolgimento della sua attività azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna. A questo fine promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali e stabilisce che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.
4. Garantisce alla popolazione priva di cittadinanza italiana, nel rispetto delle disposizioni di legge, condizioni di permanenza improntate alla civile convivenza, al reciproco rispetto, alla solidarietà, all'integrazione in una moderna società multietnica.

## **Art. 7 - Compiti istituzionali e principio di sussidiarietà**

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
2. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Regione Toscana, con la Provincia e gli altri enti territoriali, come metodo ordinatore della propria attività. I programmi sono definiti con la partecipazione democratica dei singoli cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.
3. Secondo il principio di sussidiarietà, il Comune riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati di rispondere alle esigenze della comunità, ne favorisce le iniziative qualora rientrino nell'ambito delle proprie finalità, principi e programmi, specificando criteri di verifica e di controllo.

---

## **Capo III Statuto e regolamenti**

---

### **Art. 8 - Statuto**

1. Il presente statuto trae il proprio fondamento dall'autonomia riconosciuta alla comunità aretina, ed al Comune che la rappresenta, dal dettato della Costituzione e dalla legge. Nel rispetto dell'ordinamento generale e dei principi fissati dalla legge, costituisce nel proprio ambito una fonte normativa primaria.
2. Liberamente adottato dal consiglio comunale, lo statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge che disciplina l'ordinamento delle autonomie locali, le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.
3. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio, le forme di collaborazione con gli altri Comuni e la Provincia, gli istituti di partecipazione popolare, accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
4. Il testo dello statuto e le eventuali, successive modifiche sono deliberati dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo statuto o la sua modifica sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina delle funzioni loro conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi

abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

### **Art. 9 - Regolamenti**

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la competenza circa l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è attribuito alla giunta comunale, che la esercita nel rispetto di criteri generali stabiliti dal consiglio.

3. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge ed in conformità alle norme del presente statuto.

4. I regolamenti contengono disposizioni di dettaglio inerenti il funzionamento degli organi e degli uffici, lo svolgimento delle attività, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni per la gestione di servizi pubblici, le modalità di funzionamento degli istituti di partecipazione.

## **Titolo II Partecipazione popolare**

### **Capo I Istituti della partecipazione**

#### **Art. 10 - Diritto alla partecipazione**

1. Il Comune favorisce e promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla determinazione degli indirizzi generali, alla definizione dei programmi, all'attuazione ed alla verifica delle attività inerenti lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale della comunità.

2. Il Comune assicura, attraverso le procedure previste dal presente statuto e dal regolamento, le condizioni per instaurare idonee forme di dialogo e di collaborazione tra gli organi di governo, la popolazione, le formazioni sociali, le organizzazioni sindacali e di categoria, gli ordini ed i collegi professionali ed ogni altro ente rappresentativo della società civile.

3. Sono considerati soggetti titolari dei diritti di partecipazione previsti nel presente titolo dello statuto, salvo quanto diversamente disposto in relazione a specifici istituti, i residenti nel comune, nonché tutti coloro che svolgono la loro prevalente attività di lavoro, studio, servizio nell'ambito del comune, singoli o associati.

#### **Art. 11 - Valorizzazione delle associazioni**

1. Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali, che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro.

2. Il Comune riconosce il valore sociale dei soggetti di cui al comma 1, ne favorisce l'attività e la partecipazione all'amministrazione locale attraverso:

- a) procedure di consultazione su materie di specifico interesse;
- b) tempestivo esame delle proposte;
- c) interventi di sostegno.

3. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, il regolamento stabilisce criteri e modalità per l'erogazione alle forme associative di contributi, agevolazioni e risorse.

#### **Art. 12 - Organismi di partecipazione**

1. Il Comune promuove, quali organi di partecipazione al governo della comunità, consulte di associazioni e comitati di gestione sociale a dimensione comunale.

2. Gli organismi di cui al comma 1, nel rispetto dei diritti di autonoma iniziativa delle associazioni e dei singoli cittadini, sono finalizzati a conferire sistematicità e continuità al rapporto di collaborazione tra la popolazione, le sue formazioni rappresentative e gli organi di governo locale.

### **Art. 13 - Consultazioni**

1. Gli organi di governo del Comune promuovono, di loro iniziativa o su richiesta degli organismi di cui all'articolo 12, consultazioni preventive di determinate categorie di popolazione e delle rispettive formazioni associative su programmi, iniziative o proposte che rivestono per le medesime diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione ha lo scopo di conoscere l'orientamento dei soggetti interpellati. Può essere effettuata mediante l'indizione di incontri ed assemblee, la distribuzione di questionari, l'organizzazione di inchieste sociologiche o demoscopiche, lo svolgimento di sondaggi d'opinione.

3. Il ricorso ai diversi metodi di indagine è effettuato garantendo la chiarezza delle materie oggetto della consultazione, la trasparenza delle tecniche utilizzate, l'adeguata pubblicizzazione dei risultati finali. L'esito dell'avvenuta consultazione viene riportato nel testo dell'atto con il quale il Comune assume le determinazioni finali.

### **Art. 14 - Istanze e petizioni**

1. I residenti, i comitati e le associazioni possono rivolgere ai competenti organi comunali, secondo le rispettive competenze:

a) istanze per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti;

b) petizioni per attivare iniziative a tutela degli interessi collettivi, sottoscritte da almeno 20 presentatori.

2. Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta, sono indirizzate al sindaco, il quale verificatane l'ammissibilità - le trasmette all'organo competente per materia. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.

3. Le istanze e le petizioni sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione se inerenti alle competenze del sindaco o della giunta comunale; entro sessanta giorni se inerenti alle competenze del consiglio comunale. Le conseguenti determinazioni sono comunicate ai presentatori.

### **Art. 15 - Proposte di iniziativa popolare**

1. I residenti che abbiano compiuto i sedici anni di età, i comitati e le associazioni possono rivolgere agli organi comunali, secondo le rispettive competenze, proposte di deliberazione di iniziativa popolare, finalizzate all'adozione di provvedimenti per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 300 firmatari. Il sindaco, verificatane l'ammissibilità, le trasmette all'organo competente per materia.

3. La proposta di iniziativa popolare consiste in uno schema di deliberazione, accompagnata da una relazione che ne illustra contenuto e finalità. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.

4. Non possono costituire oggetto di proposta di deliberazione di iniziativa popolare le materie elencate all'articolo 17, commi 1 e 2.

5. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono esaminate dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione. Le conseguenti determinazioni, consistenti in un provvedimento espresso di accoglimento o di reiezione, sono comunicate ai presentatori.

---

## Capo II Referendum

---

### Art. 16 - Referendum popolare

1. Il referendum popolare, di carattere consultivo, propositivo o di indirizzo, è organizzato allo scopo di consentire ai residenti nel comune che abbiano compiuto i sedici anni di età, di pronunciarsi in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti (anche dopo la loro adozione) inerenti materie di esclusiva competenza comunale. Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi deliberanti assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza dell'orientamento prevalente della popolazione.

2. La consultazione referendaria consiste nella sottoposizione agli aventi diritto al voto di un quesito formulato in modo chiaro, conciso ed univoco, con il quale viene prospettata la scelta tra diverse opzioni (comunque non superiori a tre) relativamente ad un determinato argomento.

3. Le modalità di promozione, ammissione e svolgimento del referendum sono disciplinate dal presente statuto e dal regolamento.

### Art. 17 - Esclusione dal referendum

1. Non possono costituire oggetto di referendum popolare le materie inerenti:

- a) contabilità, finanze, tributi e tariffe;
- b) elezioni;
- c) nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- d) gestione del personale;
- e) atti emanati dal sindaco in qualità di ufficiale di governo;
- f) disposizioni tese a garantire diritti di minoranze.

2. Non possono inoltre costituire oggetto di referendum popolare le norme statutarie e regolamentari.

3. Indipendentemente dall'esito conseguito, il referendum non può essere ripetuto, sul medesimo oggetto, prima che sia terminato il mandato amministrativo.

### Art. 18 - Promozione del referendum

1. Il referendum popolare a livello comunale può essere indetto:

- a) su deliberazione del consiglio comunale, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio comunale;
- b) su richiesta di 2.500 aventi diritto al voto referendario, residenti nel comune.

2. Le deliberazioni e le richieste di cui al comma 1 sono soggette a valutazione di ammissibilità. Quando il referendum è proposto dai residenti, la valutazione di ammissibilità precede la raccolta delle firme.

3. La valutazione di ammissibilità è effettuata, previa audizione dei promotori, dall'ufficio per il referendum, composto dal segretario generale del Comune e dal presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati, o suo delegato, o avvocato indicato dal suddetto Ordine.

4. I referendum possono essere dichiarati inammissibili esclusivamente per motivi di legittimità.

5. Entro quattro mesi dalla data della dichiarazione circa l'ammissibilità del referendum, debbono essere depositate presso la segreteria comunale le firme previste al comma 1. Entro dieci giorni dall'ammissione il sindaco indice il referendum, nei termini stabiliti dal regolamento.

### Art. 19 - Svolgimento del referendum

1. I termini per la fissazione della data della consultazione, le modalità di informazione degli aventi diritto al voto, lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio sono disciplinati dal regolamento.

2. Il regolamento, nel rispetto di adeguate garanzie di correttezza ed imparzialità, può disporre procedure idonee a semplificare ed accelerare lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1.

3. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

### **Art. 20 - Esito del referendum**

1. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.

2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco.

3. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il consiglio comunale, adotta gli atti di indirizzo relativi all'esito della consultazione. Qualora intenda discostarsi dall'orientamento espresso dal corpo elettorale, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione motivata.

---

## **Capo III**

### **Informazione, trasparenza, accesso ai procedimenti**

---

#### **Art. 21 - Pubblicità degli atti e delle informazioni**

1. Il Comune assicura la trasparenza e facilita il controllo circa l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. Gli atti del Comune sono pubblicati sul sito informatico ufficiale dell'Ente per 15 giorni consecutivi. La pubblicità legale degli atti e provvedimenti amministrativi è assolta con la pubblicazione sul sito informatico ufficiale dell'Ente, restando una facoltà la pubblicazione all'albo.

3. Riconoscendo nell'informazione dell'opinione pubblica una condizione indispensabile per lo sviluppo della vita democratica e per l'esercizio dei diritti di partecipazione, il Comune favorisce la divulgazione dell'attività dei propri organi ed uffici, delle aziende ed istituzioni da esso dipendenti, e dei soggetti, anche privati, concessionari di servizi pubblici comunali, sia attivando propri canali di comunicazione, sia garantendo accesso, collaborazione e supporto agli organi di informazione.

4. Per la diffusione delle informazioni relative al funzionamento dei servizi ed all'attivazione di procedure di ampio interesse pubblico, il Comune organizza, anche avvalendosi di apparecchiature telematiche distribuite nel territorio, servizi di informazione destinati ai cittadini ed agli utenti.

#### **Art. 22 - Accesso agli atti, strutture e servizi**

1. Gli atti del Comune sono pubblici.

2. Il Comune assicura a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali e specifica, in deroga al comma 2, le categorie di documenti esclusi dall'accesso. Stabilisce inoltre i termini per consentire l'accesso differito ai documenti la cui conoscenza in fase istruttoria possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

4. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta di esame o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi.

5. Il regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti di cui al comma 2 le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.

6. Al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività amministrativa, il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.

### **Art. 23 - Responsabilità del procedimento**

1. Per ciascun tipo di procedimento, il Comune determina e rende pubblico l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. L'ufficio competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, assieme alla notizia dell'avvio del procedimento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenire ed a quelli indirettamente coinvolti, purché individuati o facilmente individuabili.

3. Qualora il numero dei destinatari renda la comunicazione personale impossibile o particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 2 sono resi noti mediante idonee forme di pubblicità.

4. Le modalità per le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite dal regolamento.

### **Art. 24 - Partecipazione al procedimento**

1. In applicazione delle norme stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, il Comune consente la partecipazione al procedimento amministrativo:

a) ai soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive;

b) ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento.

2. La partecipazione di cui al comma 1 si esplica nell'accesso agli atti del procedimento (salvo il disposto dell'articolo; nella presentazione di documenti, memorie e proposte, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti; nella possibilità di pervenire ad un accordo al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

## **Titolo III Ordinamento istituzionale**

### **Capo I Consiglio comunale**

#### **Art. 25 - Il consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità locale. Definisce l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione. Esercita le funzioni di propria competenza, conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente statuto.

#### **Art. 26 - Competenze del consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva nei seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti – ad eccezione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – e i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i rendiconti, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle medesime materie;

c) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

e) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui e le aperture di credito non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta comunale, del segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

n) le nomine ad esso espressamente riservate dalla legge;

o) l'elezione del presidente del consiglio e dei vice presidenti;

p) la promozione dei referendum;

q) la definizione, l'adeguamento e la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche dell'amministrazione.

2. Le deliberazioni sulle materie elencate al comma 1 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che il consiglio comunale deve ratificare nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

3. Nell'esercizio della funzione di indirizzo, entro due mesi dall'insediamento il consiglio esamina ed approva a maggioranza dei componenti il programma proposto dal sindaco, sentita la giunta. In tale sede il consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il consiglio comunale partecipa all'adeguamento e alla verifica periodica delle linee programmatiche. Vigila sulla applicazione, da parte degli altri organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati. A questo scopo la giunta comunale riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione e dei programmi settoriali deliberati. Il regolamento del consiglio stabilisce le modalità e procedure per l'esercizio del potere di controllo politico-amministrativo.

5. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il consiglio comunale si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti.

## **Art. 27 - Composizione**

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e dal numero di consiglieri previsto dalla legge.

## **Art. 28 - Pubblicità delle spese elettorali**

1. I candidati alla carica di sindaco ed i presentatori delle liste per l'elezione del consiglio comunale devono presentare, con le modalità stabilite dal regolamento, un bilancio preventivo di spesa all'atto del deposito ed un rendiconto delle spese sostenute entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale. A tale obbligo sono assoggettati anche i candidati alla carica di Consigliere comunale.

2. I documenti di cui al comma 1 sono resi noti mediante pubblicazione all'albo pretorio.

### **Art. 29 - Insediamento del consiglio**

1. La prima adunanza del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nel corso della seduta di insediamento il consiglio procede ai seguenti adempimenti:
  - a) convalida degli eletti;
  - b) eventuale surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica a seguito della nomina ad assessore;
  - c) giuramento del sindaco;
  - d) elezione del presidente e dei vice presidenti del consiglio comunale, a norma dell'articolo 40;
  - e) comunicazione da parte del sindaco delle nomine concernenti le cariche di vice sindaco e di assessore.
  - f) elezione, tra i propri componenti della commissione elettorale comunale;
3. La seduta di insediamento è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente di cui al comma 2 lettera d).
4. Gli atti deliberati dal consiglio in esecuzione degli adempimenti previsti al comma 2 sono immediatamente eseguibili.

### **Art. 30 - Durata in carica**

1. Il mandato del consiglio comunale è stabilita dalla legge.
2. Il consiglio comunale rimane in carica sino alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

### **Art. 31 - Scioglimento del consiglio**

1. Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:
  - a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
  - b) qualora non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
    - 1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;
    - 2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo, della metà più uno dei consiglieri assegnati;
    - 3) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
  - c) quando non sia approvato entro i termini il bilancio.
2. Il consiglio comunale è altresì sciolto a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 34.
3. I consigli comunali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 59, comma 7 del d.lgs. 267/2000, emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
4. La legge stabilisce le modalità, i termini e le procedure per lo scioglimento del consiglio, gli eventuali provvedimenti di sospensione o rimozione dei consiglieri e di nomina di un commissario, il rinnovo degli organi.

### **Art. 32 - Consiglieri comunali**

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. La posizione giuridica ed economica del consigliere sono regolate dalla legge.

3. Il consigliere entra in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa delibera.

4. Le cause e le modalità per la cessazione dalla carica di consigliere sono stabilite dalla legge.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.

6. Le cause di decadenza del consigliere comunale sono regolate dalla legge e dal presente statuto. La decadenza dalla carica di consigliere per la mancata partecipazione alle sedute è dichiarata dal consiglio a seguito di assenza ingiustificata del consigliere a tre adunanze consecutive. L'avvio del procedimento di dichiarazione della decadenza è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio, assieme all'invito a far valere di fronte al consiglio le eventuali cause giustificative.

7. La temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica è regolata dalla legge.

### **Art. 33 - Prerogative dei consiglieri**

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Il regolamento disciplina l'esercizio delle prerogative ed i termini entro i quali la giunta comunale ed il sindaco sono tenuti a rispondere.

2. I consiglieri hanno diritto di prendere conoscenza ed ottenere tempestivamente dagli uffici comunali, dalle aziende ed enti dipendenti del Comune - con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale - tutte le informazioni e la documentazione in loro possesso (compresa la copia degli atti), utili all'espletamento del mandato, fatte salve le limitazioni previste dalla legge. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i consiglieri sono tenuti al segreto ed alla riservatezza nei casi specificamente previsti dalla legge, al divieto di divulgazione nei casi previsti da norme vigenti.

3. E' attribuito ai consiglieri diritto di iniziativa e di proposta, anche emendativa, su tutte le materie di competenza del consiglio comunale e su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale.

4. Per l'esercizio delle proprie prerogative, ogni consigliere ha diritto di accesso agli uffici del Comune e delle aziende ed enti dipendenti. Ha inoltre diritto di usufruire, per l'espletamento delle proprie funzioni, delle attrezzature assegnate ai gruppi consiliari.

5. Su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati il presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale entro un termine non superiore a venti giorni, e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

6. Su richiesta sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, può essere proposta al consiglio comunale, con le modalità stabilite dall'articolo 34, la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta.

### **Art. 34 - Mozione di sfiducia**

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli organi proponenti.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La seduta si svolge in forma pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione del sindaco e della giunta, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario a norma di legge.

#### **Art. 35 - Trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati**

1. Nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa e del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, i componenti del consiglio comunale e della giunta rendono pubblica la propria situazione patrimoniale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso alle persone nominate in rappresentanza del Comune.

3. Il regolamento disciplina le modalità ed i termini per la fornitura delle informazioni di cui al comma 1, il loro deposito presso il Comune e le forme di pubblicizzazione, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.

#### **Art. 36 - Doveri e condizione giuridica dei consiglieri**

1. Fatte salve le cause di incompatibilità stabilite dalla legge, ai consiglieri comunali è vietata la rappresentanza del Comune a qualsiasi titolo, nonché l'assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali presso enti, aziende, istituzioni, consorzi o società dipendenti o controllate.

#### **Art. 37 - Consigliere anziano**

1. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

2. Sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo dei vice presidenti.

#### **Art. 38 - Gruppi consiliari**

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, secondo le modalità previste dal regolamento, dandone comunicazione al presidente del consiglio. La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.

2. I gruppi consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di un componente se originati, nella denominazione e nella composizione, da una lista elettorale, o se formati da candidati alla carica di sindaco risultati non eletti.

3. I gruppi consiliari devono essere costituiti dal numero minimo di tre componenti se originati da diversa collocazione politica dei consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato.

4. I consiglieri che non raggiungono la soglia minima per la costituzione di un gruppo entrano a far parte di un unico gruppo misto.

5. Ai gruppi consiliari sono fornite sedi, strutture ed attrezzature di supporto, anche di uso promiscuo, idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

6. Ai gruppi consiliari è garantito inoltre il supporto giuridico-tecnico-amministrativo necessario all'espletamento dei diritti scaturenti dall'esercizio del mandato.

7. Ai capigruppo consiliari sono, trasmesse in elenco per posta elettronica contestualmente alla pubblicazione, le deliberazioni della giunta comunale. I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nel sito informatico ufficiale del Comune.

#### **Art. 39 - Presidenza del consiglio**

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, lo convoca e ne dirige i lavori e l'attività.

2. In particolare il presidente:

a) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze;

- b) adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'organo;
  - c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri, nonché la funzione delle minoranze;
  - d) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi e ai consiglieri circa le questioni sottoposte al consiglio;
  - e) cura la costituzione, vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e può partecipare alle sedute delle medesime;
  - f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo e l'ufficio di presidenza;
  - g) garantisce il rispetto dello statuto e delle norme del regolamento;
  - h) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito da uno dei due vice presidenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il presidente non può ricoprire la carica di capogruppo, salvo che appartenga ad un gruppo con unico componente.

#### **Art. 40 - Elezione del presidente e dei vice presidenti**

1. Il presidente del consiglio è eletto tra i consiglieri nel corso della prima adunanza, a scrutinio segreto. In prima votazione risulta eletto il candidato che raccoglie i voti di almeno i due terzi dei componenti del consiglio. In seconda votazione viene eletto il candidato che raccoglie i voti della maggioranza dei componenti il consiglio comunale.
2. Con votazione successiva, a scrutinio segreto, il consiglio elegge tra i suoi componenti due vice presidenti. Ogni consigliere può esprimere un solo voto. Risultano eletti i due consiglieri che riportano il maggior numero di voti.
3. Il presidente ed i vice presidenti possono essere revocati nei casi previsti dalla legge.
4. La proposta di revoca del Presidente o di uno o entrambi i Vice Presidenti deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri componenti il Consiglio Comunale e deve essere motivata da ripetute e persistenti violazioni di legge o di disposizioni statutarie, commesse nell'esercizio di funzioni inerenti alla carica.
5. La proposta di revoca deve essere posta in discussione entro 20 giorni dalla sua presentazione, è votata a scrutinio segreto ed è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri componenti il Consiglio Comunale.
6. Qualora tale proposta sia approvata ed il Presidente revocato, il Consiglio comunale successivo è convocato dal Consigliere anziano.

#### **Art. 41 - Ufficio di presidenza**

1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio e dai due vice presidenti.
2. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente del consiglio, che ne consulta i componenti ogni qual volta lo ritenga opportuno.

#### **Art. 42 - Autonomia organizzativa e funzionale del consiglio**

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il consiglio dispone di una sede autonoma ed autosufficiente, nonché di proprie risorse finanziarie e tecniche idonee ad assicurarne il funzionamento.
3. Il regolamento determina la dotazione di sedi, personale, attrezzature, risorse tecniche e finanziarie stabilmente assegnate all'attività del consiglio, individua autonome modalità di gestione delle medesime, stabilisce l'ordinamento degli uffici attraverso i quali si articola il funzionamento dell'organo, l'attività dei suoi componenti e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

#### **Art. 43 - Conferenza dei capigruppo**

1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale. E' costituita dal presidente del consiglio, dai componenti dell'ufficio di presidenza e dai capigruppo. Ai lavori della conferenza partecipano il sindaco o un assessore da lui delegato.
2. La conferenza dei capigruppo ha carattere consultivo. Coadiuva il presidente nelle decisioni relative alla definizione del calendario ed allo svolgimento dei lavori del consiglio

comunale. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento del consiglio. Le eventuali decisioni vengono deliberate con il metodo del voto ponderato, a maggioranza dei consiglieri rappresentati.

3. La conferenza dei capigruppo è equiparata ad ogni effetto di legge alle commissioni consiliari.

#### **Art. 44 - Convocazione del consiglio**

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno. La periodicità delle sedute è programmata secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.

2. Un quinto dei consiglieri assegnati al consiglio, il sindaco e la giunta comunale possono chiedere al presidente la convocazione del consiglio comunale con inserimento all'ordine del giorno degli argomenti richiesti. In tali casi la seduta deve aver luogo entro venti giorni dalla data di formalizzazione della richiesta.

3. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio e trasmesso per posta elettronica ad ogni consigliere almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 24 ore.

4. All'ordine del giorno possono essere iscritti, in caso di urgenza, argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza.

#### **Art. 45 - Validità delle sedute e delle deliberazioni. Quorum strutturale e funzionale**

1. Le sedute del consiglio comunale sono valide con la presenza della metà dei consiglieri assegnati.

2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti e votanti, e comunque un numero di voti favorevoli non inferiore a 11.

3. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o il presente statuto richiedano una maggioranza qualificata o dispongano particolari modalità di votazione.

#### **Art. 46 - Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta riservata.

3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il consiglio comunale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.

#### **Art. 47 - Votazioni**

1. Le votazioni sulle deliberazioni del consiglio comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.

#### **Art. 48 - Commissioni consiliari**

1. Il consiglio comunale istituisce commissioni consiliari ordinarie in numero non superiore a 10, secondo le norme del regolamento che ne definisce le competenze.

2. Una ulteriore commissione ha funzioni di controllo e garanzia, ed è presieduta da un consigliere di opposizione.

3. Il consiglio comunale può inoltre istituire:

a) commissioni speciali per tempo limitato e per oggetti determinati;

b) commissioni d'inchiesta su eventi e materie specifiche, per le quali si manifesti l'esigenza di una relazione al consiglio, in tempi determinati e ad oggetto specifico.

4. Le commissioni d'inchiesta sono istituite dal consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su richiesta motivata alla presidenza del consiglio. Riferiscono al consiglio sotto forma di relazione finale.

5. Le commissioni consiliari ordinarie sono composte da consiglieri in relazione all'entità numerica dei gruppi ed hanno un ufficio di presidenza, formato secondo le disposizioni del regolamento.

6. Le commissioni speciali possono avvalersi, anche in modo permanente, di consulenti e tecnici, ammessi a prendere parte ai lavori senza diritto di voto.

#### **Art. 49 - Commissioni consiliari ordinarie**

1. Le commissioni consiliari ordinarie svolgono le seguenti funzioni:

a) esaminano gli argomenti da sottoporre a deliberazione consiliare, fornendo ai consiglieri una sede per l'informazione, la documentazione e l'approfondimento sui medesimi. Esprimono parere preventivo obbligatorio sugli atti consiliari contemplati all'articolo 26, comma 1, lettera b);

b) nel quadro della funzione di indirizzo possono assumere iniziative propositive, quale la richiesta di iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del consiglio;

c) possono procedere ad audizioni o consultazioni di uffici, organismi, enti o associazioni.

2. Alle commissioni consiliari ordinarie non è attribuito potere deliberante.

#### **Art. 50 - Poteri delle commissioni**

1. Nell'ambito delle materie di propria competenza le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale, dagli uffici comunali, dalle aziende ed enti dipendenti del Comune, informazioni, documenti e copia di atti idonei allo svolgimento delle loro funzioni.

2. Le commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e dei membri della giunta, nonché dei dirigenti e dei funzionari responsabili degli uffici e delle aziende ed enti dipendenti del Comune.

3. I dirigenti ed i funzionari responsabili degli uffici comunali, delle aziende ed enti dipendenti del Comune, hanno l'obbligo di fornire alle commissioni tutte le informazioni, i documenti e gli atti in loro possesso. I commissari sono tenuti all'osservanza della riservatezza o del segreto circa le informazioni raccolte nell'esercizio della loro funzione, qualora le medesime abbiano carattere riservato o debbano rimanere segrete ai fini della funzionalità dell'indagine.

#### **Art. 51 - Commissioni tecniche**

1. Gli organi comunali competenti istituiscono le commissioni tecniche previste da norme legislative, statutarie o regolamentari, nonché dall'ordinamento comunale.

2. La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle commissioni tecniche si uniformano alle disposizioni dettate dalle leggi, dalle norme statutarie, dai regolamenti e dalle deliberazioni istitutive.

#### **Art. 52 - Regolamento del consiglio comunale**

1. La disciplina di dettaglio relativa all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale e delle sue articolazioni è contenuta nel regolamento del consiglio comunale, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

---

### **Capo II**

### **Giunta comunale**

---

#### **Art. 53 - La giunta comunale**

1. La giunta comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune. Esercita le funzioni conferitele dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

#### **Art. 54 - Composizione della giunta**

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a quanto previsto dalla legge. Uno degli assessori assume, su nomina del sindaco, la carica di vice sindaco, a norma dell'articolo 68.

2. Possono essere nominati alla carica di assessore cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere previsti dalla legge.

3. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. L'assunzione della medesima comporta la cessazione dalla carica di consigliere eventualmente ricoperta. La convalida del subentrante è effettuata dal consiglio comunale nel corso della prima seduta successiva all'accettazione della nomina.

4. Al Sindaco e agli assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del sindaco.

6. I componenti della giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

7. Gli assessori prendono parte alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità della seduta e delle deliberazioni.

#### **Art. 55 - Nomina della giunta**

1. Il vice sindaco e gli assessori componenti la giunta comunale sono nominati dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. La nomina è comunicata dal sindaco al consiglio comunale nella seduta di insediamento.

#### **Art. 56 - Assessore anziano**

1. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, il sindaco assente o impedito è sostituito dall'assessore anziano.

2. La qualifica di assessore anziano è assunta dal primo degli assessori, secondo l'ordine stabilito dal sindaco nell'atto di nomina.

#### **Art. 57 - Durata in carica**

1. La giunta comunale rimane in carica fino alla proclamazione dell'eletto alla carica di sindaco.

#### **Art. 58 - Cessazione dalla carica di assessore**

1. L'assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione o decesso.

2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più assessori, il sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

#### **Art. 59 - Revoca degli assessori**

1. L'assessore può essere revocato dal sindaco con provvedimento motivato.

2. La revoca è comunicata dal sindaco al consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva.

3. In caso di revoca di uno o più assessori il sindaco, qualora provveda alla loro sostituzione, comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

#### **Art. 60 - Decadenza della giunta**

1. La giunta comunale decade:
  - a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, a norma dell'articolo 65;
  - b) a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 34;
  - c) qualora si proceda allo scioglimento del consiglio comunale per le cause previste dall'articolo 31, comma 1.

#### **Art. 61 - Funzionamento della giunta**

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e nell'amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Le sedute sono convocate dal sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. Su invito del sindaco possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, dirigenti, funzionari ed esperti.
3. L'attività è diretta e coordinata dal sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.
4. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli assessori può essere delegata dal sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attuazione degli indirizzi di governo dell'amministrazione. Le avvenute attribuzioni sono comunicate al consiglio comunale.
5. Le sedute della giunta comunale, di norma riservate, sono valide con la presenza della metà dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o, in sua assenza, quello del presidente della seduta.

#### **Art. 62 - Competenze della giunta**

1. La giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al consiglio comunale o attribuiti - dalla legge o dal presente statuto - alla competenza del sindaco, del segretario generale o dei dirigenti.
  2. Nei confronti del consiglio, la giunta svolge attività propositiva e di impulso, predisponendo proposte inerenti le materie attribuite alla competenza del consiglio.
  3. E' attribuita alla competenza della giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto di criteri generali stabiliti dal consiglio.
  4. La giunta comunale riferisce annualmente al consiglio, per consentire l'esercizio del controllo previsto dall'articolo 26, comma 4, sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi e sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione.
  5. In caso di urgenza e di impossibilità di una tempestiva convocazione del consiglio comunale, in deroga al principio della competenza esclusiva previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), la giunta comunale può adottare deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio. Le deliberazioni suddette devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.
  6. Salvo quanto previsto dall'art. 66 lett. r) la giunta concede le autorizzazioni alle liti attive e passive ed alle transazioni.
- Il Sindaco conferisce la rappresentanza in giudizio dell'Ente di norma, ai professionisti legali dipendenti dell'Ufficio Legale e/o convenzionati con l'Ente.
- Per esigenze eccezionali, cui non possa farsi fronte a mezzo dei professionisti di cui sopra, la rappresentanza in giudizio potrà essere conferita a legali esterni.

---

### **Capo III Sindaco**

---

#### **Art. 63 - Il sindaco**

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintende allo svolgimento della sua attività garantendone la conformità con le linee programmatiche, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge.

2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

#### **Art. 64 - Elezione e durata in carica**

1. Il sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, del quale fa parte, secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Assume le funzioni dopo la proclamazione degli eletti.

3. Resta in carica fino all'assunzione delle funzioni da parte del nuovo sindaco.

4. Non è possibile ricoprire la carica di sindaco per più di due mandati consecutivi.

#### **Art. 65 - Cessazione dalla carica**

1. Il sindaco cessa dalla carica a seguito di:

a) dimissioni

b) impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

Nel caso previsto dalla lett. a) le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio e alla contestuale nomina di un commissario.

2. Nei casi previsti dal comma 1 lettera b) la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. I due organi rimangono tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio. Fino a tale termine le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco, a norma dell'articolo 68.

3. La decadenza del sindaco è inoltre determinata:

a) dallo scioglimento del consiglio comunale per le cause previste dall'articolo 31, comma 1;

b) dall'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 34.

#### **Art. 66 - Competenze del sindaco**

1. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

2. In particolare il sindaco:

a) esercita la rappresentanza generale, politico-istituzionale e legale del Comune; provvede alla nomina del vice sindaco e degli altri componenti la giunta comunale, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta di insediamento, a norma dell'articolo 55;

b) provvede alla revoca dei componenti della giunta;

c) provvede alla sostituzione dei componenti della giunta in caso di cessazione o di revoca, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta immediatamente successiva, a norma degli articoli 58 e 59;

d) propone al consiglio comunale, entro due mesi dall'insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

e) convoca e presiede la giunta comunale, assicurandone l'unità di indirizzo e dirigendone l'attività secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 61;

f) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della giunta;

g) può chiedere al presidente del consiglio comunale la convocazione dell'organo e l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti determinati, a norma dell'articolo 44;

h) indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;

i) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;

l) nomina il Segretario generale e i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

m) impartisce direttive al segretario generale per l'esercizio delle sue funzioni;

n) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

o) provvede, a norma dell'articolo 69, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, dandone successiva comunicazione al consiglio;

p) promuove ed approva, dandone informazione al consiglio, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici;

q) adotta, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti;

r) autorizza alle liti attive e passive, limitatamente alle vertenze di competenza delle Commissioni Tributarie (Provinciale e Regionale), del Giudice di Pace e del Tribunale in veste di giudice di appello delle vertenze di competenza del Giudice di Pace e conferisce la relativa rappresentanza in giudizio ai professionisti legali dipendenti dell'Ufficio Legale e/o convenzionati con l'Ente.

s) presiede l'Istituzione Giostra del Saracino.

### **Art. 67 - Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale**

1. In qualità di ufficiale di governo, il sindaco sovrintende allo svolgimento delle seguenti funzioni attribuitegli per legge:

a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) emanazione degli atti (attribuiti anche dai regolamenti) in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità, di igiene pubblica e tutela ambientale;

c) svolgimento dei compiti affidatigli in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

d) vigilanza e trasmissione di informazioni al prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, il decoro e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

3. Nei casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

### **Art. 68 - Vice sindaco**

1. La carica di vice sindaco è attribuita dal sindaco ad un componente della giunta, secondo le modalità stabilite dagli articoli 54 e 55.

2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge.

3. Il vice sindaco svolge le funzioni del sindaco, fino alla proclamazione del nuovo sindaco, in caso di decadenza della giunta e scioglimento del consiglio determinati da impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del vice sindaco, le sue funzioni sostitutive sono svolte dall'assessore anziano.

#### **Art. 69 - Nomina e designazione di rappresentanti**

1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente mandato, il sindaco provvede - sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e nel rispetto delle incompatibilità previste dagli articoli 36 e 54 comma 4 - alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società dipendenti, controllate o partecipate dal Comune, dandone successiva comunicazione al consiglio.

2. I soggetti nominati o designati ai sensi del comma 1 rendono pubblica la propria situazione patrimoniale, ai sensi dell'articolo 35.

#### **Art. 70 - Delega delle funzioni**

1. Con proprio provvedimento, il sindaco può delegare temporaneamente lo svolgimento delle funzioni previste dagli articoli 66 e 67 ad assessori e consiglieri comunali, fatte salve le incompatibilità di cui agli articoli 36 e 54 comma 4, nonché le modalità di cui all'articolo 61, comma 4.

2. Lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 67 può essere delegato dal sindaco a dirigenti, funzionari ed impiegati.

### **Titolo IV Ordinamento amministrativo**

#### **Capo unico Struttura organizzativa**

#### **Art. 71 - Ordinamento della struttura**

1. Il Comune ordina la propria struttura organizzativa conformemente a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza ed efficacia. L'attività del personale si uniforma, ai vari livelli, a principi di autonomia, professionalità e responsabilità. I responsabili degli uffici e dei servizi assicurano la legittimità, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.

3. L'ordinamento della struttura organizzativa risponde ad uno schema flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi stabiliti dagli organi di governo ed alla crescita delle esigenze della comunità, nonché di adeguarsi in modo dinamico allo sviluppo delle risorse tecnologiche e alla razionalizzazione delle procedure.

4. Nell'ambito delle norme dettate dalla legge e dai vigenti contratti di lavoro, il Comune favorisce la mobilità del personale, all'interno della propria struttura e tra gli enti della pubblica amministrazione, in risposta ad esigenze funzionali interne o a richieste individuali dei dipendenti.

#### **Art. 72 Segreteria generale**

1. La segreteria del Comune è composta dal segretario generale, dal vice segretario generale e dal personale stabilmente destinato all'ufficio.

2. Il segretario generale è un dirigente o un funzionario pubblico, iscritto in apposito albo nazionale.

3. Lo stato giuridico del segretario generale è regolato dalla legge.

#### **Art. 73 - Nomina e revoca del segretario generale**

1. Il sindaco nomina il segretario generale scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito albo nazionale.

2. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali è confermato il segretario in carica.

3. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che ha effettuato la nomina.

4. Il segretario generale può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

#### **Art. 74 - Funzioni del segretario generale**

1. Il segretario generale:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 108 del D. Lgs 267/2000 il Sindaco abbia nominato il direttore generale;

b) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo statuto ed ai regolamenti;

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

d) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto e dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

2. Il segretario generale dipende funzionalmente dal sindaco.

3. Il sindaco nomina, con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, un vice segretario generale, il quale coadiuva il segretario svolgendo le medesime funzioni e lo sostituisce in caso di necessità.

#### **Art. 75 - Nomina e revoca del direttore generale**

1. Il direttore generale, ove consentito dalla legge, è nominato dal sindaco, previa deliberazione della giunta, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

2. I requisiti e le modalità di nomina del direttore generale sono disciplinati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.

4. Il direttore generale è revocato dal sindaco, previa deliberazione della giunta.

#### **Art. 76 - Funzioni del direttore generale**

1. Il direttore generale, ove consentito dalla legge:

a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal sindaco;

b) sovrintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza;

c) predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione previsti dalla legge sull'ordinamento finanziario degli enti locali;

d) garantisce l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi disciplinati dal regolamento;

e) svolge ogni altro compito di direzione del comune attribuitogli dal presente statuto, dai regolamenti e dal sindaco.

2. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti del comune, ad eccezione del segretario generale.

### **Art. 77 - Dirigenza**

1. La dirigenza comunale è formata dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali previste dai vigenti contratti di lavoro. Spetta ai dirigenti la direzione di uffici e servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti. E' attribuita ai dirigenti, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità per il conferimento, la valutazione, il rinnovo e la revoca degli incarichi di direzione, in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi di governo dell'Ente, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto e/o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
- j) tutti gli altri compiti eventualmente delegati dai direttori centrali.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

5. I dirigenti al fine di realizzare un miglioramento continuo delle performances dell'amministrazione e di anticipare il cambiamento, promuovono il passaggio dalla cultura dei mezzi a quella dei risultati, dell'innovazione, del merito e della trasparenza.

### **Art. 78 - Contratti a tempo determinato**

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dirigenza e dell'area direttiva.

2. I limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati tali contratti sono stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. I contratti in oggetto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.

4. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente.

### **Art. 79 - Incarichi esterni**

1. Per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine l'amministrazione, previa valutazione della impossibilità obiettiva di affidamento a figure professionalmente equivalenti all'interno dell'ente, con modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può attivare forme di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione stessa.

### **Art. 80 - Pareri a corredo delle proposte di deliberazione**

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata:

- a) del parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio interessato;
- b) del parere del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.

## **Titolo V Servizi pubblici**

### **Capo unico Forme di gestione**

### **Art. 81 - Servizi pubblici comunali**

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

2. Per servizio pubblico locale si intende ogni attività rispondente alle finalità di cui al comma 1, di norma gestita in forma imprenditoriale ancorché non lucrativa, caratterizzata dall'ideoneità a soddisfare in modo diretto ed immediato le esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti, nonché dalla subordinazione a canoni di continuità, regolarità, equa distribuzione sul territorio e qualità delle prestazioni fornite.

3. Il consiglio comunale può individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella comunità, e stabilire le modalità per la loro gestione, nell'ambito di quelle previste dalla normativa in vigore. Sono di competenza dello stesso consiglio le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.

4. Il Comune provvede alla gestione dei servizi secondo le forme indicate dalla legge garantendo trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e qualità delle prestazioni. Esercita il controllo, qualunque sia la forma di gestione prescelta, anche mediante strumenti regolamentari, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e la loro corrispondenza agli indirizzi dell'amministrazione e agli standards minimi essenziali individuati dalla normativa.

5. I servizi pubblici aventi rilevanza economica e le modalità della loro gestione, in quanto attinenti alla tutela della concorrenza, sono disciplinati dalla normativa statale e rispondono ai principi dell'ordinamento dell'unione europea ed a quelli generali della contrattualistica pubblica.

6. I servizi privi di rilevanza economica sono disciplinati da normativa regionale e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del presente statuto.

### **Art. 82 - Gestione in economia**

1. I servizi pubblici locali di rilevanza economica potranno esser gestiti in economia diretta laddove le modeste dimensioni della relativa attività gestionale non consentano un efficace ricorso ai modelli di esternalizzazione, in condizioni di autosufficienza economica.

2. I servizi di rilevanza non economica potranno esser gestiti in economia diretta previa verifica dell'inapplicabilità di altri modelli gestionali, previsti dall'ordinamento e dal presente statuto, improntati ad un maggior grado di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Con apposite norme di natura regolamentare o con la medesima deliberazione istitutiva del servizio, il consiglio comunale stabilisce le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio, compreso quello tariffario.

### **Art. 83 - Concessione a terzi**

1. Per i servizi privi di rilevanza economica, il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscono l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione e la realizzazione degli interessi pubblici generali e agli standards minimi essenziali individuati dalla normativa.

3. La scelta del concessionario è effettuata con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di contrattualistica pubblica.

### **Art. 84 - Istituzione**

1. I servizi sociali, privi di rilevanza economica, concernenti i settori della sicurezza sociale, dello sport, della cultura, della pubblica istruzione, del turismo, del tempo libero ed altre attività socialmente rilevanti, possono essere gestiti tramite istituzioni.

2. L'istituzione, organismo strumentale del Comune, viene costituita quando le dimensioni e la natura del servizio ne rendono conveniente la creazione, sotto il profilo organizzativo, economico e della qualità del prodotto finale.

3. Il consiglio comunale procede alla costituzione di istituzioni indicandone la dotazione di beni patrimoniali, i mezzi finanziari ed il personale, e ne definisce, mediante apposito regolamento, gli indirizzi specifici e le modalità di funzionamento. Il regolamento disciplina, in particolare, la costituzione degli organi, la struttura organizzativa, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del competente organo comunale, le modalità per l'esercizio della vigilanza, le forme specifiche di controllo dei risultati di gestione e di verifica economico-contabile, i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

4. L'istituzione ha autonomia gestionale e contabile. Garantisce la realizzazione dei fini sociali e degli obiettivi specifici che le sono propri attraverso le modalità indicate dall'articolo 81, comma 4.

5. L'istituzione ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. L'istituzione, secondo quanto previsto dal regolamento, svolge la propria attività tramite personale del Comune; può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato o di associazioni che perseguono fini sociali. Il trattamento economico e giuridico del personale è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

### **Art. 85 - Organi dell'istituzione**

1. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

2. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione.

3. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il presidente.

4. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, secondo criteri di competenza, specificati nell'atto di nomina. Devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di

consigliere comunale ma non ricoprire, presso il Comune di Arezzo, le cariche di consigliere comunale, assessore o revisore dei conti.

5. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica per l'intera durata del mandato del sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori, ferma restando la disposizione di cui all'art. 50, comma 9 del D. L. 267/2000 e s.m.i.

6. Al direttore dell'istituzione è attribuita la responsabilità della gestione.

7. Il direttore è nominato dal sindaco, sentito il consiglio di amministrazione. La carica è affidata a personale di qualifica dirigenziale, dipendente dell'istituzione o del Comune o assunto con contratto a termine a norma dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Le funzioni dirigenziali del direttore potranno esser oggetto di delega, nei limiti e con le modalità consentite dall'ordinamento e dai regolamenti del Comune.

### **Art. 86 - Azienda speciale**

1. La gestione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica e caratterizzati da rilevanza dimensionale ed organizzativa che ne implichi una struttura imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di azienda speciale. L'azienda potrà avere anche una struttura multiservizio e consortile, nei limiti di cui alle vigenti disposizioni.

2. L'azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale. Uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Lo statuto dell'azienda speciale ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento, ne individua gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione degli organi comunali, stabilisce le modalità per l'esercizio da parte del Comune del potere di vigilanza e di verifica sui risultati della gestione, determina i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

### **Art. 87 - Organi dell'azienda speciale**

1. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Le rispettive competenze sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

2. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'azienda.

3. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il presidente.

4. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, secondo criteri di competenza specificati nell'atto di nomina. Devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ma non ricoprire, presso il Comune di Arezzo, le cariche di consigliere comunale, assessore, o revisore dei conti.

5. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica per l'intera durata del mandato del sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori, ferma restando la disposizione di cui all'art. 50, comma 9 del D. L. 267/2000 e s.m.i.

6. Al direttore dell'azienda speciale è attribuita la responsabilità della gestione. Le sue specifiche competenze, le modalità di assunzione e la durata dell'incarico sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

### **Art. 88 - Revoca degli amministratori di istituzioni ed aziende speciali**

1. Gli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere singolarmente revocati dal sindaco con provvedimento motivato.

2. La revoca è comunicata dal sindaco al consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva.

3. In caso di revoca, dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più amministratori il sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

4. Il direttore dell'istituzione o dell'azienda speciale può essere revocato quando la valutazione del suo operato - in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione - risulti non soddisfacente. La revoca è disposta con le modalità derivanti dalla natura del rapporto di lavoro pubblico o privato.

#### **Art. 89 - Scioglimento degli organi**

1. I consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere sciolti con atto del sindaco, sentita la giunta, di propria iniziativa o su proposta del consiglio, per i seguenti motivi:

- a) cessazione dell'attività dell'istituzione o azienda;
- b) gravi irregolarità amministrative o gestionali;
- c) reiterata violazione di legge e di regolamento;
- d) persistente inottemperanza agli indirizzi formulati dagli organi comunali.

2. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione è comunicato al consiglio comunale, che provvede alla formulazione degli indirizzi per la ricostituzione dell'organo.

#### **Art. 90 - Società di capitali per le gestioni «in house providing»**

1. Le società di capitali, sia nella forma della società per azioni che in quella della società a responsabilità limitata, con finalità lucrativa ex art. 2247 c.c. ovvero con finalità consortile ex art. 2615-ter c.c., possono essere costituite o partecipate dal Comune, anche congiuntamente ad altri enti pubblici territoriali, per la gestione in autoproduzione di servizi pubblici locali o servizi strumentali, nei limiti e con il rispetto dei vincoli posti dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. Sono ammesse tutte le modalità tecniche di costituzione ovvero di partecipazione al contratto di società, anche contestuali ad operazioni di straordinaria gestione, compresi i conferimenti in natura di aziende o rami d'azienda ovvero di beni singoli, congiunti o disgiunti.

2. La costituzione delle società di cui al comma 1, ovvero la partecipazione al loro capitale sociale, presuppone la sussistenza di un rapporto di strumentalità funzionale rispetto alla gestione di uno o più servizi pubblici locali di competenza del Comune, allorché per le peculiari caratteristiche d'ordine economico, sociale, ambientale e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento del servizio, non è possibile garantire un utile ed efficace ricorso al mercato secondo le ordinarie procedure concorsuali. Non è pertanto consentita la partecipazione del Comune in qualità di socio meramente finanziario.

3. La costituzione delle società di cui al comma 1, ovvero la partecipazione al loro capitale sociale, ancorché in forma associata tra più enti locali territoriali, potrà altresì essere prevista, nei casi in cui ciò non sia vietato dalle normative di settore, per l'amministrazione proprietaria delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla produzione ed erogazione di servizi pubblici locali di pertinenza del Comune. Tali società dovranno essere a capitale interamente pubblico e lo statuto dovrà contenere una specifica clausola di incedibilità delle azioni o delle quote sociali per l'intera durata della società. In caso di scioglimento della società, anche prima del termine statutariamente o normativamente fissato, le reti, impianti, ed altre dotazioni patrimoniali strumentali alla produzione ed erogazione di servizi pubblici locali ad essa conferiti, torneranno in proprietà degli enti locali conferenti, secondo il regime giuridico loro proprio. Si applicano, per quanto non previsto, l'art. 113, commi 2 e 13 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e le altre disposizioni nazionali e regionali di settore.

4. La costituzione delle società di cui al comma 1, ovvero la partecipazione al loro capitale sociale, può essere preordinata alla produzione strumentale di servizi intermedi o funzioni istituzionali, in relazione servente rispetto agli specifici fabbisogni produttivi del Comune, a norma dell'art. 13, del d.l. 223/2006 e s.m.i.

5. La procedura di costituzione ovvero di acquisizione di quote o azioni in società di cui ai commi da 1 a 4, dovrà essere preceduta da apposita delibera autorizzatoria del consiglio comunale suffragata da un piano strategico-industriale ovvero da un progetto di sviluppo e da una correlata analisi economico-finanziaria, atti a dimostrare il rispetto delle condizioni di economicità gestionale «a valere nel tempo» e la capacità tecnico-economica dell'impresa in forma societaria di realizzare gli investimenti previsti e di erogare i servizi attesi, nel rispetto degli standard di qualità,

quantità, equa distribuzione territoriale e sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché dagli atti dell'Amministrazione e con riferimento all'orizzonte temporale dell'affidamento. Con il medesimo atto deliberativo sono di norma conferiti al sindaco ovvero a suo delegato speciale, tutti i necessari i poteri per il compimento degli atti conseguenti, sia in sede negoziale che nelle assemblee societarie.

6. In caso di costituzione ex novo, ovvero di adesione ad organismi societari già esistenti, si renderanno applicabili le vigenti disposizioni in materia di trasferimento dell'azienda o del ramo di azienda interno, già gestito dall'Ente, in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie.

7. L'atto costitutivo della società e lo statuto che ne costituisce parte integrante è deliberato dal consiglio comunale a maggioranza dei componenti il consiglio comunale. Il medesimo quorum è richiesto per ogni decisione modificativa o estintiva degli stessi atti.

#### **Art. 91 - Società di capitali per le gestioni «in partenariato pubblico-privato»**

1. In alternativa alla modalità ordinaria di cui all'art. 23-bis, comma 2 del D.L. 112/2008, come introdotto dalla L. 133/2008 e s.m.i., il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica potrà esser affidato a società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante le stesse procedure concorsuali previste per l'affidamento del pubblico servizio, nel rispetto dei principi di cui al medesimo articolo 23-bis, comma 2 e che abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, nonché nel rispetto degli altri principi stabiliti dalla disciplina dell'unione europea e dalla contrattualistica pubblica nazionale in tema di partenariati pubblico-privati di tipo istituzionalizzato.

2. La società di cui al comma 1 potrà esser costituita anche per la produzione ed erogazione di servizi intermedi o attività strumentali, nei limiti e con il rispetto dei vincoli di cui all'art. 13 del d.l. 223/2006 e s.m.i., purché sia dimostrata la necessità della presenza di un partner privato avente specifiche qualità operative o industriali ovvero sia indispensabile l'apporto di know-how specialistico rispetto al processo produttivo da attuare. In tal caso, per la scelta del socio privato, si applicano le procedure previste dalla disciplina dell'unione europea in materia di partenariati pubblico-privati di tipo istituzionalizzato, nonché i vincoli previsti dalla normativa nazionale e quelli richiamati al precedente comma 1.

3. Per gli aspetti procedurali e le documentazioni strategiche ed economico-finanziarie richieste si applicano, in quanto compatibili con le normative vigenti, le disposizioni di cui all'art.90 del presente Statuto.

4. In caso di costituzione ex novo, ovvero di adesione ad organismi societari già esistenti, si renderanno applicabili le vigenti disposizioni in materia di trasferimento dell'azienda o del ramo di azienda interno, già gestito dall'Ente, in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie.

#### **Art. 92 - Altre società di capitali**

1. Il Comune potrà costituire o partecipare, ancorché con quote di minoranza, società di capitali con causa lucrativa o consortile, che svolgono attività diverse da quelle di cui agli articoli 90 e 91, solo allorché le stesse abbiano per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, a norma delle vigenti disposizioni costituzionali, di legge e del presente statuto.

2. La deliberazione che dispone la costituzione, ovvero l'adesione a società già esistente, qualunque sia la modalità tecnica a tal fine prescelta, dovrà dare espressamente conto delle specifiche motivazioni in ordine alla sussistenza dei vincoli di stretta necessità rispetto alle proprie finalità istituzionali, come previsto al comma 1.

3. Per gli aspetti procedurali e le documentazioni strategiche ed economico-finanziarie richieste si applicano, in quanto compatibili con le normative vigenti, le disposizioni di cui all'art. 90 del presente Statuto.

## Rapporti tra enti

### Capo unico Forme associative

#### Art. 93 - Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le funzioni ed i servizi oggetto delle stesse, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione. Le convenzioni possono inoltre prevedere la costituzione di uffici comuni, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

#### Art. 94 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi privi di rilevanza economica e l'esercizio associato di funzioni il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del consorzio.

2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Lo statuto del consorzio stabilisce la composizione ed il funzionamento degli organi e la ripartizione delle competenze.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto ed effettivamente conferita.

5. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto del medesimo.

6. Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea secondo le disposizioni contenute nello statuto del consorzio.

#### Art. 95 - Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria in materia del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il sindaco approva con proprio atto formale, dandone informazione al consiglio comunale, l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate. Il testo dell'accordo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

6. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo, dandone informazione al consiglio comunale, ed assicura la collaborazione del Comune in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

7. Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

## **Titolo VII** **Ordinamento finanziario**

### **Capo I** **Programmazione finanziaria**

#### **Art. 96 - Programmazione di bilancio**

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono redatti dalla giunta comunale, previo esame con la commissione consiliare competente dei criteri per la loro impostazione.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti, è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario e pubblicità.

4. Il consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio comunale.

#### **Art. 97 - Programma delle opere pubbliche e degli investimenti**

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta comunale propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei, comprensivi della verifica di fattibilità, per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di approvazione nei termini e con le modalità di cui all'articolo 96, comma 3, contemporaneamente al bilancio annuale.

---

## **Capo II**

### **Autonomia finanziaria**

---

#### **Art. 98 - Risorse per la gestione corrente**

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive ed al livello di fruizione dei servizi.

#### **Art. 99 - Risorse per gli investimenti**

1. La giunta comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dei programmi d'investimento che non trovano copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2.

---

## **Capo III**

### **Patrimonio, appalti, contratti**

---

#### **Art. 100 - Gestione del patrimonio**

1. La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La giunta comunale adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli

stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. In presenza di rilevanti interessi di carattere pubblico o sociale, la giunta comunale può concedere i beni patrimoniali in comodato o in uso gratuito, con le modalità stabilite dalla legge.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta per i mobili. La deliberazione del consiglio comunale è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio comunale. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica, tranne per le cessioni ad altri enti pubblici e per i beni di modestissimo valore per i quali risulta evidente la non convenienza della procedura concorsuale. L'alienazione dei beni mobili è effettuata con le modalità stabilite dal regolamento.

#### **Art. 101 - Appalti e contratti**

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente individuato secondo i criteri indicati dal regolamento.

---

#### **Capo IV Contabilità**

---

#### **Art. 102 - Disciplina della contabilità**

1. Il sistema contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento, emanato in conformità alle disposizioni del presente statuto e con l'osservanza delle leggi inerenti la contabilità e finanza degli enti locali.

2. Tale regolamento deve prevedere una contabilità finanziaria ed economica in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano rispettivamente in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di variazioni derivanti per il patrimonio dell'ente.

3. Gli strumenti di previsione contabile sono adottati in coerenza con gli obiettivi indicati dagli atti di programmazione del Comune.

#### **Art. 103 - Contabilità finanziaria**

1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale approvato dal consiglio comunale.

2. Il regolamento di contabilità disciplina il procedimento di approvazione delle variazioni che possono essere apportate al bilancio; sono comunque riservate alla giunta comunale le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.

#### **Art. 104 - Contabilità economica**

1. La contabilità economica del Comune ha per oggetto tutti i costi delle attività svolte o da svolgere e, limitatamente alle ipotesi previste dagli atti di programmazione, i connessi ricavi.

2. Tale contabilità si articola in un sistema di centri di responsabilità individuati secondo criteri organizzativi o funzionali.

3. Il preventivo economico è allegato al bilancio finanziario e costituisce il parametro di riferimento per il controllo economico di gestione.

#### **Art. 105 - Tesoreria e riscossione delle entrate**

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la giunta comunale decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

---

### **Capo V**

#### **Revisione economico-finanziaria, rendiconto e controllo di gestione**

---

#### **Art. 106 - Collegio dei revisori dei conti**

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, scelti come segue:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
- b) due tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'articolo 26, comma 5. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.

6. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

#### **Art. 107 - Rendiconto della gestione**

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei componenti il consiglio comunale.

#### **Art. 108 - Controllo della gestione**

1. Con apposite norme stabilite dal regolamento di contabilità, il consiglio comunale definisce linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta comunale propone immediatamente al consiglio i provvedimenti necessari.

### **Titolo VIII Norme finali**

#### **Capo unico Norme transitorie e finali**

#### **Art. 109 - Entrata in vigore dello statuto**

1. Il presente statuto è approvato dal consiglio comunale con le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito informatico ufficiale dell'Ente per trenta giorni consecutivi ai sensi del precedente art. 21 ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sul sito informatico ufficiale dell'Ente.

3. Il consiglio comunale promuove le iniziative idonee ad assicurare la più ampia divulgazione dello statuto all'interno della comunità aretina.

#### **Art. 110 - Abrogazione di norme**

1. L'entrata in vigore del presente statuto abroga tutte le norme previgenti con esso incompatibili, salvo quelle per le quali la legge disponga tempi diversi per la cessazione di efficacia.

#### **Art. 111 - Revisione dei regolamenti**

1. Contestualmente all'entrata in vigore dello statuto o delle sue variazioni, gli organi competenti avviano una revisione generale dei regolamenti di emanazione comunale in vigore nel Comune, allo scopo di adeguarne e coordinarne le disposizioni ai principi statutari.

2. Per quanto non incompatibili con le norme statutarie continuano a rimanere in vigore, fino all'approvazione dei nuovi regolamenti, le disposizioni regolamentari precedenti.

#### **Art. 112 - Modifiche allo statuto**

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione parziale o totale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 8, comma 4.

2. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo statuto sostitutivo. La deliberazione di abrogazione totale assume efficacia contestualmente all'approvazione del nuovo statuto.

3. Le proposte di modifica o abrogazione possono essere presentate dal presidente del consiglio, dal sindaco, dalla giunta comunale, da un quinto dei componenti il consiglio comunale, oppure sotto forma di proposta di iniziativa popolare sottoscritta da almeno 500 firmatari.

4. Le proposte di modifica o abrogazione dello statuto non possono essere presentate prima di sei mesi dall'ultima proposta di modifica esaminata, salvo il caso d'urgenza, riconosciuto dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Sono esaminate dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla presentazione.

#### **Art. 113 - Norma transitoria**

Fino alla proclamazione del nuovo sindaco e dei nuovi consiglieri comunali, continuano ad applicarsi le norme dello statuto previgente che disciplinano gli istituti del difensore civico, delle circoscrizioni e del direttore generale.